

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 del 3 dicembre 2019

PREMESSA

Il presente regolamento è previsto dall'art.4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24.6.98) introdotto nelle scuole dal C.M. n. 371 del 2.9.98 e modificato dal DPR 235/2007.

Tale statuto fa proprie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo" (il trattato internazionale adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989 e ratificato dall'Italia con Legge del 27 maggio 1991 n. 176).

Esso, che per la prima volta raccoglie in un testo unico i diritti ed i doveri degli studenti, va ad integrare il Regolamento d'Istituto contenente già le norme generali per il funzionamento ottimale della scuola.

Il suddetto Art. 4 dello Statuto prevede la creazione di un Regolamento disciplinare ispirato ad un nuovo modello educativo (sostituisce gli artt. 19-20-21-23-24 del R.D. del 4/05/1925 n. 6553), in linea con il processo dell'autonomia e con il percorso delineato dal DPR 567/96 sulle attività integrative e la partecipazione studentesca.

Il Regolamento di disciplina è dettato da spirito educativo e non repressivo, avendo il fine di sviluppare negli studenti il rispetto degli altri e la responsabilità personale, presupposti fondamentali di una crescita culturale e della formazione del cittadino.

Art. 1 PRINCIPI DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Il provvedimento disciplinare si attua sui principi e sulle procedure enunciati nel suddetto Statuto (Art. 4 comma 2, 3 e 4) che sono i seguenti:

- 1) la responsabilità è personale e deve quindi essere chiaramente individuata;
- 2) nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni;
- 3) nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione di profitto;
- 4) non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni non lesive dell'altrui personalità;
- 5) le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al principio della gradualità e a quello della riparazione del danno, e tengono conto della situazione personale dello studente;
- 6) le sanzioni hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e al reinserimento dello studente.

Art. 2 MANCANZE DISCIPLINARI

Gli studenti sono tenuti:

1. a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano e con il rinnovato statuto delle studentesse e degli studenti. Devono inoltre osservare il Regolamento dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente Regolamento.
2. ad osservare un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto della dignità delle persone; Costituiscono mancanze disciplinari gravi i comportamenti che promuovono od operano discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale. Sono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportano violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che ne conseguano.
3. ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto, anche nel caso in cui l'attività didattica dovesse svolgersi al di fuori dell'edificio scolastico.
5. a partecipare alle attività con impegno e partecipazione alle attività didattiche e tutte le attività di potenziamento dell'offerta formativa liberamente scelte. Le assenze e i ritardi numerosi o metodici e le assenze ingiustificate denotano mancanza di rispetto nei confronti dell'istituzione scolastica e di coloro che vi lavorano e costituiscono mancanze disciplinari
6. a rispettare le direttive dei docenti rispetto alle uscite dalla classe;
7. ad astenersi dall'introdurre o comunque sollecitare l'ingresso nell'edificio scolastico persone estranee e animali;

8. a rispettare il divieto di fumo e ad astenersi dall'introdurre e consumare negli ambienti scolastici qualsiasi sostanza vietata (alcolici o altro);

9. ad astenersi dall'utilizzare, salvo casi particolari specifici autorizzati dal docente e per utilizzo didattico come da progettazione del docente, il cellulare e altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell'attività didattica. Costituiscono mancanze disciplinari gravi il fotografare o registrare video o comunque riprodurre l'immagine dei soggetti presenti nella scuola senza il suo consenso e diffondere dette immagini;

Possibili infrazioni disciplinari con le relative sanzioni sono elencate a titolo esemplificativo e non tassativo nella tabelle allegate. Qualsiasi comportamento che comunque violi la legge, i regolamenti interni e le circolari del Dirigente che introducano regole di comportamento potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.

La segnalazione di comportamenti contrari alle leggi, al Regolamento d'Istituto ed al presente regolamento per mettere in moto i procedimenti disciplinari può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 3 SANZIONI DISCIPLINARI E RELATIVA PROCEDURA

Le sanzioni disciplinari sono la Nota o Rapporto, la sospensione dalle lezioni e le altre sanzioni indicate nelle tabelle allegate.

Una forma di riprovazione che non assurge ancora a sanzione disciplinare è il richiamo verbale che può essere effettuato dal docente, dal Coordinatore di Classe, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori.

Può essere, inoltre, disposto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da uno dei suoi collaboratori, l'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica dirigente scolastico qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

- La nota o il rapporto è registrato dal docente presente all'infrazione sul registro elettronico e vanno sempre adeguatamente motivati. La sanzione viene comunicata al Coordinatore di classe mentre, essendo visibile dal registro elettronico, si intende comunicata alla famiglia e allo studente.

- Per quanto concerne le altre sanzioni fino alla sospensione dalle lezioni fino a 14 gg sono adottati a seguito di decisione del consiglio di classe. In questo caso il Coordinatore chiede al Dirigente la convocazione del Consiglio di classe per definire, in relazione della gravità del fatto, la sanzione disciplinare da applicare sino, per i casi di reiterate violazioni e/o di gravi infrazioni, alla sospensione dalle lezioni fino a 14 gg.

In caso di disaccordo sull'applicazione della sanzione si vota e in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico o del suo delegato.

- Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del Corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto. In questo caso il Dirigente chiede al Presidente del Consiglio di Istituto di convocare il Consiglio stesso.

Nei casi di sospensione: Il Dirigente scolastico convoca l'alunno sottoposto a procedimento disciplinare e i suoi genitori a comparire dinanzi al Consiglio di classe/Consiglio di Istituto o dinanzi a sé perché siano ascoltati a difesa e delle dichiarazioni rese viene redatto verbale.

Nei periodi di sospensione lo studente ed i suoi genitori vengono preparati al rientro nella comunità scolastica attraverso interventi di counseling.

Art. 4 CONVERSIONE DELLE SANZIONI

Il Consiglio di classe e di Istituto, ciascuno per le proprie competenze, possono decidere per la conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica o comunque in percorsi di autoconsapevolezza, di impegno finalizzato alla riparazione e alla crescita (ad esempio: lavori di ricerca, di riflessione, attività di collaborazione al lavoro della segreteria o dei collaboratori scolastici durante

l'intervallo, attività di pulizia) individuate ed indicate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Per l'evidente necessità di disporre di risorse specifiche si rimanda al Dirigente scolastico la verifica delle effettive possibilità di conversione.

La conversione dell'ammonizione comporta il non inserimento del provvedimento nel fascicolo personale.

La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità.

Art. 5 IMPUGNAZIONI

Avverso la sanzione di ammonizione scritta e di sospensione è ammesso ricorso per iscritto, da parte di chiunque ne abbia interesse, all'Organo di Garanzia di cui al successivo art. 6 entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare.

La sanzione viene eseguita dal momento dell'accettazione da parte della famiglia o dello studente maggiorenne. L'accettazione della sanzione e/o della conversione della stessa comporta, infatti, la rinuncia all'impugnazione.

In caso di non accettazione la sanzione viene eseguita alla scadenza dei 15 giorni per l'impugnazione.

Art. 6 ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è l'organo competente a decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

Detto organo è competente a dirimere, su richiesta degli studenti e/o dei genitori se minorenni, i conflitti interpretativi che potrebbero sorgere in relazione al presente regolamento.

Esso è organo propositivo in merito ad eventuali modifiche del Regolamento di disciplina da sottoporsi all'approvazione del Consiglio d'istituto. Sulla proposta di modifica deve essere acquisito il parere del Collegio docenti.

L'Organo di Garanzia è composto da cinque membri: il Dirigente scolastico che lo presiede, un docente, uno studente, un genitore e un ATA.

Il docente e l'ATA sono individuati in seno al Consiglio d'Istituto nella prima riunione dell'anno scolastico. Lo studente e il genitore sono designati annualmente dai propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto. La designazione deve prevedere anche l'indicazione di un rappresentante supplente nel caso di assenza o incompatibilità del titolare.

Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per il funzionamento dell'Organo di Garanzia, si rinvia al regolamento dell'organo stesso.

Art. 7 ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

L'organo di garanzia regionale è composto da due studenti, tre docenti, un genitore ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Regionale o da un suo delegato (Art 5 comma 3,4,5 dello Statuto). Questo Organo decide in via definitiva contro le violazioni del Regolamento d'Istituto, sulla base della documentazione presentata da chi propone il reclamo.

Art.8 DIVIETO DI FUMO

Tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano temporaneamente nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto previsto

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente " 1- bi. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art 7 della legge 11 novembre 1975,n.584, e successive modificazioni".

Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a

€ 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

Il personale addetto alla vigilanza del divieto di fumo, nominato con decreto prot. N° 6243 del 26.10.19, sanzionerà chiunque violi tale divieto in base alla seguente procedura:

- 1) Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare, informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere gli incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, gli contestano e gli intimano di porre fine alla condotta illecita, lo identificano e redigono verbale.
- 2) In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.
- 3) Il verbale va notificato al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- 4) Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di rendere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale". In questo caso gli verrà notificato secondo le norme di legge.

Il verbale va redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto, che sarebbe l'"autorità competente" di cui alla lettera b, del già ricordato articolo 4 della DPCM 14/12/95.

In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.

Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole) tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all'interessato.

Art 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili.

TABELLA A
INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE HANNO COME SANZIONE LA NOTA E/O IL RAPPORTO

DOVERI Art. 3 dello statuto; art. 1 Reg	COMPORAMENTI Che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI Accerta e stabilisce la sanzione	RICADUTA dell'infrazione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ elevato numero di assenze/assenze ingiustificate ▪ ritardi e uscite anticipate oltre il consentito ▪ ritardi al rientro da intervalli e al cambio d'ora ▪ mancata esecuzione delle specifiche attività in classe ed a casa ▪ dimenticanza ripetuta del libretto personale o mancata cura 	<p>Il Docente annota sul registro di classe l'inosservanza.</p> <p>Il Coordinatore di classe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni; ▪ comunica alla famiglia attraverso il libretto personale e con contatto telefonico o per email ed eventualmente la convoca. 	Voto di condotta
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ linguaggio non adeguato ▪ ripetuti interventi inopportuni durante le lezioni ▪ non rispetto del materiale altrui ▪ lievi offese personali 	<p>Il Docente annota sul registro di classe l'inosservanza.</p> <p>Il Coordinatore di classe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni; ▪ comunica alla famiglia attraverso il libretto personale e con contatto telefonico o per email ed eventualmente la convoca. 	Voto di condotta
RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente ▪ scritte sui muri, porte e banchi ▪ danneggiamento di lieve entità di strutture e/o attrezzature 	<p>Il Docente, anche su segnalazione del personale ATA, annota sul registro di classe e, se si tratta di danneggiamento, avvisa la segreteria della scuola perché provveda alla valutazione del danno.</p> <p>N.B. Nel caso in cui il responsabile non sia individuato, il coordinatore contatterà i rappresentanti dei genitori che comunicheranno agli altri che l'intera classe parteciperà alla spesa per il ripristino.</p>	Voto di condotta
RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL DIRIGENTE/ DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell'attività didattica senza autorizzazione del docente ▪ uscita dalla classe senza autorizzazione del docente ▪ ritardato rientro dall'uscita autorizzata 	<p>Il Docente annota sul registro di classe l'inosservanza.</p> <p>Il Coordinatore di classe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni; ▪ comunica alla famiglia attraverso il libretto personale e con contatto telefonico ed eventualmente la convoca. 	Voto di condotta

TABELLA B
INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE HANNO COME SANZIONE LA SOSPENSIONE da 1 a 2
GIORNI

DOVERI Art. 3 dello statuto; art. 1 Reg	COMPORTEMEN TI Che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI Accerta e stabilisce la sanzione	RICADUTA dell'infrazione	SANZIONE ALTERNATIVA
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	Reiterazione dei comportamen ti previsti nella tabella A	<ul style="list-style-type: none"> ▪ docente presente all'infrazione registra sul registro di classe/elettronico e comunica al coordinatore ▪ C.d.c. (procedura di cui all'art. 3) 	Voto di condotta	<ol style="list-style-type: none"> 1) attività di approfondimento del Regolamento d'Istituto in presenza di docente di potenziamento o tutor; 2) attività di peer-education; 3) attività a supporto degli uffici
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiterazione dei comportamenti previsti nella tabella A ▪ atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione ▪ offese personali non lievi ▪ linguaggio scurrile 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ docente presente all'infrazione registra sul registro di classe/elettronico e comunica al coordinatore ▪ C.d.c. (procedura di cui all'art. 3) 	Voto di condotta	<ol style="list-style-type: none"> 1) attività di approfondimento del Regolamento d'Istituto in presenza di docente di potenziamento; 2) riflessione scritta sul proprio comportamento (relazione, tema) e lettera di scuse; 3) attività di peer-education; 4) attività di role playing 5) attività a supporto degli uffici
RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reiterazione dei comportamenti previsti nella tabella A ▪ Danneggiamento di una certa entità 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ docente presente all'infrazione registra sul registro di classe/elettronico e comunica al coordinatore ▪ C.d.c. (procedura di cui all'art. 3) 	Voto di condotta	<ol style="list-style-type: none"> 1) attività di approfondimento del Regolamento d'Istituto in presenza di docente di potenziamento; 2) attività di peer-education; 3) attività a supporto degli uffici
RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL DIRIGENTE/ DOCENTE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ripetuto utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronico-digitali nei luoghi e negli orari dell'attività didattica senza autorizzazione del docente (al primo accertamento) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ docente presente all'infrazione registra sul registro di classe/elettronico e comunica al coordinatore ▪ C.d.c. (procedura di cui all'art. 3) 	Voto di condotta	<ol style="list-style-type: none"> 1) attività di approfondimento del Regolamento d'Istituto in presenza di docente di potenziamento; 2) attività di peer-education; 3) attività a supporto degli uffici

TABELLA C
INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE HANNO COME SANZIONE LA SOSPENSIONE da 2 a 14
GIORNI IN BASE ALLA GRAVITA' ALL'EVENTUALE REITERAZIONE DEGLI ATTI

DOVERI Art. 3 dello statuto; art. 1 Reg	COMPORAMENTI Che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI Accerta e stabilisce la sanzione	RICADUTA dell' infrazione	SANZIONE ALTERNATIVA
RISPETTO DEGLI ALTRI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricorso alla violenza/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui ▪ insulti e termini volgari e/o offensivi ▪ atteggiamenti di bullismo ▪ comportamenti relativi al cyberbullismo non di particolare gravità ▪ propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone ▪ compimento di fatti di reato (uso di cellulari e divieto di fumo) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ docente presente all'infrazione registra sul registro di classe/elettronico e comunica al coordinatore ▪ C.d.c. (procedura di cui all'art. 3) 	Voto di condotta e fascicolo personale	<ol style="list-style-type: none"> 1) attività di approfondimento del Regolamento d'Istituto in presenza di docente di potenziamento; 2) riflessione scritta sul proprio comportamento (relazione, tema) e lettera di scuse; 3) attività di peer-education; 4) attività di role playing 5) attività a supporto degli uffici 6) attività di supporto alla pulizia degli spazi comuni (cortile)
<p>RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE</p> <p>RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e di regolamenti degli spazi attrezzati; ▪ danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature di un certo valore (vetri, banchi, sedie, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre ecc.) ▪ infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ docente presente all'infrazione registra sul registro di classe/elettronico e comunica al coordinatore ▪ C.d.c. (procedura di cui all'art. 3) 	Voto di condotta e fascicolo personale	<ol style="list-style-type: none"> 1) riflessione scritta sul proprio comportamento (relazione, tema) e lettera di scuse; 2) attività di approfondimento del Regolamento d'Istituto in presenza di docente di potenziamento; 3) attività di peer-education; 4) attività a supporto degli uffici; 5) attività di supporto alla pulizia degli spazi comuni (cortile)

TABELLA D
INFRAZIONI DISCIPLINARI CHE HANNO COME SANZIONE LA SOSPENSIONE
OLTRE 15 GIORNI /ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE/ NON
AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

COMPORAMENTI Che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI Accerta e stabilisce la sanzione
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Dirigente scolastico verifica la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia effettivamente commessa ▪ Il Consiglio d'Istituto adotta la sanzione
Recidiva dei reati indicati al punto precedente Atti di violenza grave Atti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale - nel caso non sia possibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica –	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Dirigente scolastico verifica la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia effettivamente commessa ▪ Il Consiglio d'Istituto adotta la sanzione